



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 31 DEL 26/04/2023

OGGETTO:

MODIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA SAN GIUTO PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA LITURGICA DEL BEATO EDOARDO GIUSEPPE ROSAZ - 6 E 7 MAGGIO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Marco MASSAVELLI)

Considerato che nelle giornate del 6 e 7 maggio 2023 è prevista una Mostra fotografica nella Cattedrale di Susa, a cura delle Suore Francescane Missionarie di Susa in occasione della Festa Liturgica del Beato Rosaz, del 12° anniversario del Mandorlo, e per il 40° della Missione in Brasile, insieme ad un gazebo da posizionare in Piazza San Giusto accanto alla statua del Beato Rosaz;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nella Piazza San Giusto, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16. Dicembre 1992 n. 495

ORDINA

Dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni 6 e 7 maggio 2023, **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in Piazza San Giusto;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dagli organi individuati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale, Massavelli dott. Marco

Susa, li 26 aprile 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente